



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza del 22 luglio 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n.56 del 9 luglio 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Alzano Lombardo (BG).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 7856/IV.6 del 18 giugno 2008, il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo (Bg) chiede il parere della Sezione in ordine alle decisioni che l'Amministrazione deve assumere di fronte al seguente problema prospettato.

L'Ente è chiamato a valutare l'opportunità di portare a compimento progetti ed opere di interesse sovracomunale che favoriscono lo sviluppo dell'intera valle, tenendo presente che tale scelta comporta la necessità di disattendere le previsioni normative dettate dal Patto di stabilità interno con riferimento ai flussi di cassa di conto capitale, che, tra l'altro, non risultano sufficientemente coordinate con l'obbligo generalizzato per la PA di procedere ai pagamenti a 30 giorni.

In particolare gli Amministratori vogliono inoltre conoscere con esattezza le modalità di rientro previste nel caso di sfioramento del Patto di stabilità per l'esercizio 2008, qualora la maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'IRPEF non fosse sufficiente a recuperare l'importo necessario per coprire il deficit determinatosi.

Considerato

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre quesiti; questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "*non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale*".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- c) ha "*carattere generale*", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla interpretazione di norme che gli enti territoriali debbono osservare nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa.
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/2006), poiché riguarda i criteri di applicazione del patto di stabilità interno introdotti al fine del raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Ne consegue che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Alzano Lombardo è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

In materia di regole del patto di stabilità interno questa Sezione ha costantemente segnalato, fin dalla deliberazione 10/2006, le perplessità in ordine alla circostanza che i vincoli e i parametri da osservare siano stati cambiati dal legislatore nazionale di anno in anno, impedendo così agli enti locali di perseguire un'efficace programmazione.

È stato inoltre ripetutamente auspicato un intervento legislativo definitivo che permetta agli enti territoriali di effettuare una programmazione di medio periodo in relazione alle risorse dell'ente, responsabilizzando così gli amministratori locali sia nei confronti della comunità amministrata, che della comunità nazionale.

Tuttavia per l'anno 2008 è stato introdotto un ulteriore cambiamento, nelle regole del patto, rappresentato dal criterio della competenza mista, e cioè da un obiettivo che deve essere calcolato, per saldo differenziale, sulla parte corrente per la competenza e sul conto capitale per la cassa.

Con l'art. 1, comma 379 lett. G della legge 24/12/2007 n. 244, è stato inoltre stabilito che le previsioni di entrata e di uscita del Bilancio 2008 degli enti locali devono essere formulate nel rispetto dei limiti degli obiettivi del patto, la cui dimostrazione, deve avvenire, sia in termini di competenza che di cassa, in un prospetto da allegare allo stesso Bilancio.

Il quesito formulato dal Comune, quindi, deve trovare la sua concreta definizione nelle decisioni che l'Amministrazione deve assumere in sede di valutazione della compatibilità del Bilancio 2008, nel rispetto dei vincoli di legittimità e di veridicità.

Spetta quindi all'Ente, nell'ambito della propria discrezionalità, adottare le misure necessarie per rendere compatibili sia i termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 231/02, che le previsioni dei flussi di entrata e di spesa che devono essere formulate in modo tale da rispettare gli obiettivi fissati dalla legge.

Va infine segnalato, in ordine alle sanzioni disposte per il mancato rispetto del patto di stabilità 2008, che il Parlamento, in sede di conversione del D.L. 25/06/2008 n. 112, sta procedendo a variazioni della materia, che prevede, tra l'altro, la soppressione della maggiorazione dell'addizionale IRPEF per i Comuni inadempienti.

Modifiche alle quali l'Amministrazione dovrà adeguarsi fermo restando che il mancato rispetto del patto costituisce, in ogni caso, grave irregolarità gestionale.

P.Q.M

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
Giancarlo Penco

Il Presidente
Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2008

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Daniela Parisini